

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1844

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, BERSELLI, ALLEGRINI,  
BORNACIN, BUTTI, CURTO, DELOGU, FLUTTERO, MANTICA,  
MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, PARAVIA, PONTONE,  
RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOFANI e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2007

Modifica dell’articolo 589 del codice penale,  
in materia di omicidio colposo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare risposta alla crescente indignazione dell'opinione pubblica di fronte al disprezzo alla vita umana testimoniato in particolare dall'aumento impressionante di incidenti stradali mortali causati dalla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, la navigazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Colui che consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti, deve trovare una sanzione adeguata e non irrisoria come quella attualmente prevista dall'articolo 589 del codice penale. Ciò al fine di restituire un minimo di deterrenza alla pena che deve essere in concreto irrogata dal giudice.

Si propone pertanto di elevare la pena di omicidio colposo portandola al minimo a 2 anni e al massimo a 6.

Qualora il fatto sia commesso nelle ipotesi di cui al II° comma (violazione delle norme sulla circolazione stradale, di quelle sulla navigazione e di quelle per la prevenzione degli infortuni) la pena diventa da 3 a 8 anni.

Si propone inoltre di prevedere una aggravante speciale qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza o abbia abusato di sostanze stupefacenti, applicando in tal caso la pena da 5 a 12 anni.

Infine, nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una persona e di lesioni di una o più persone, si conferma che la pena può essere aumentata fino al triplo, prevedendo tuttavia che essa possa arrivare fino ad anni 18 di reclusione ma non oltre.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 589. - (*Omicidio colposo*). Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, o di quella sulla navigazione o per la prevenzione sugli infortuni del lavoro, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o avendo abusato di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.».

